



lexant
STUDIO LEGALE

lexant



**FORNITURE ALL'ESTERO E
ANTIRICICLAGGIO:
IMPATTI
SUL CREDIT MANAGEMENT**

Avv. Manuel Mattia Belletti



Sommario

- 1) Fonti normative in tema di Antiriciclaggio
- 2) Rapporti con Paesi Esteri
- 3) *Compliance*
- 4) Segnalazioni e Sanzioni



FONTI NORMATIVE IN TEMA DI ANTIRICICLAGGIO

“ANTIRICICLAGGIO”

Con tale termine si suole fare riferimento all’insieme di misure finalizzate alla lotta al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite.



La complessità del fenomeno ha reso necessario il coinvolgimento non solo degli intermediari finanziari, ma anche degli operatori non finanziari e dei liberi professionisti



REATO DI RICICLAGGIO

(art. 648 - *bis* c.p.)

Chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale



REATO DI RICICLAGGIO

(art. 648 - *ter* c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.



REATO DI RICICLAGGIO

La nozione di riciclaggio, per i destinatari della normativa antiriciclaggio, è diversa da quella contenuta nel codice penale.

E' importantissimo chiarire che il sistema normativo di cui al D.lgs 231/2007, è finalizzato a prevenire e contrastare il fenomeno del riciclaggio, lasciando inalterato il contenuto del codice penale che riguarda il sistema normativo della repressione.



D.LGS N. 231/2007

(Art. 2, comma 1)

Costituiscono Riciclaggio:

- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.



LE TRE DIRETTIVE EUROPEE SULL'ANTIRICICLAGGIO

1. La prima direttiva, n. 91/308/CE, recepita in Italia con la legge n. 197 del 1991, ha **introdotto l'obbligo delle “registrazioni” antiriciclaggio.**
2. La seconda direttiva, n. 2001/97/CE, recepita in Italia con la legge n. 56 del 2004, **ha esteso gli obblighi antiriciclaggio ai “professionisti”.**
3. La terza direttiva, n. 2005/60/CE, recepita in Italia con il d.lgs. 231 del 2007 ha **introdotto un nuovo approccio alla prevenzione e contrasto del riciclaggio basato, anche, sulla "collaborazione attiva" di banche, intermediari finanziari, assicurazioni e professionisti nella prevenzione del riciclaggio.**



ANTIRICICLAGGIO E RESPONSABILITÀ D'IMPRESA

Il d.lgs. 231/2007 ha modificato il d.lgs. 231/2001 (“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni”), introducendo in Italia la responsabilità amministrativa per le imprese nel caso di comportamenti fraudolenti da parte di loro impiegati e collaboratori per alcuni tipi di delitti e sotto certe condizioni.

Il d.lgs. 231/2007 ha aggiunto ai reati previsti dalla 231/01 i delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 *octies*).

Ciò significa che ogni ente (aziende, banche, assicurazioni, piccole imprese, associazioni, ecc.) deve adottare idonee misure per evitare che il proprio personale possa commettere tali reati.



ANTIRICICLAGGIO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il rispetto degli adempimenti antiriciclaggio deve avvenire tenendo conto delle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - "Codice sulla privacy" - che richiede il rispetto della riservatezza delle informazioni trattate e l'adozione di misure di sicurezza in relazione ai trattamenti di dati personali sia con sistemi informatici sia con modalità manuali.

Il 10 settembre 2010, inoltre, il Garante per la protezione dei dati personali ha promulgato uno specifico Provvedimento dal titolo - "Misure relative alle comunicazioni fra intermediari finanziari appartenenti al medesimo gruppo in materia di antiriciclaggio" - nel quale sono indicate disposizioni in ordine alle modalità di trattamento dei dati relativi all'antiriciclaggio.



IV DIRETTIVA (Direttiva (UE) 2015/849)

- centralità del ruolo delle *Financial Intelligence Unit* (FIU)
- obbligo di "scambio automatico" di segnalazioni di operazioni sospette che presentano caratteristiche transfrontaliere: le FIU sono tenute a inoltrare prontamente alle controparti europee interessate le segnalazioni che "riguardano un altro Stato membro" (segnalazioni di operazioni sospette "*cross-border*")
- approccio su rischio a più livelli: l'analisi effettuata in ciascuno degli Stati membri attraverso appositi *national risk assessment* viene affiancata da un esercizio a livello sovranazionale, coordinato dalla Commissione europea.



V DIRETTIVA

(Direttiva (UE) 2018/843 – Entrata in vigore nel 2018)

- migliorare la trasparenza riguardo alla titolarità delle società e dei trust
 - rafforzare i controlli sui paesi terzi a rischio
 - affrontare i rischi connessi alle carte prepagate e alle valute virtuali
- rafforzare la cooperazione tra le unità nazionali di informazione finanziaria
- migliorare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza antiriciclaggio e la Banca centrale europea.



OBIETTIVI IV E V DIRETTIVA

Ambiti di intervento:

1. prestatori di servizi di portafoglio digitale e di cambio di valute virtuali;
2. carte prepagate e agli strumenti di moneta elettronica anonimi;
3. Unità di Informazione Finanziaria (o Financial Intelligence Unit, FIU). Regole e criteri internazionali ne prevedono la presenza all'interno degli Stati Membri: si occupano infatti di ricevere le segnalazioni di attività sospette, di effettuare le dovute analisi e investigare eventuali illeciti;
4. trasparenza e accessibilità delle informazioni su titolari effettivi di società, trust e istituti giuridici affini

Tali norme mirano a garantire l'equilibrio tra la necessità di migliorare la sicurezza e quella di proteggere i diritti fondamentali e le libertà economiche. Le modifiche hanno anche allineato la legislazione dell'UE alle norme internazionali elaborate dal GAFI.



OBIETTIVI IV E V DIRETTIVA

RAPPORTI SUL SISTEMA DI ANTIRICICLAGGIO

- nuova Valutazione sovranazionale dei rischi: riesamina i rischi individuati nel primo esercizio per valutarne la persistenza alla luce delle raccomandazioni formulate e delle misure applicate dagli Stati membri;
- Rapporto sulle caratteristiche delle attività e della collaborazione delle FIU e sul Meccanismo europeo di supporto e coordinamento;
 - Rapporto su casi di riciclaggio che hanno coinvolto banche di alcuni paesi dell'Unione;
- Rapporto sulla interconnessione dei registri nazionali dei conti bancari è volto a individuare soluzioni per l'accesso integrato in ogni Paese membro alle informazioni contenute nei diversi registri per l'individuazione di rapporti finanziari nell'intera Unione



NORMATIVE INTERNAZIONALI

La cornice normativa internazionale in materia di antiriciclaggio è costituita da un'articolazione di fonti rappresentata da standard internazionali, norme europee e convenzioni internazionali:

- Normativa nazionale;
- Normativa europea;
- Le raccomandazioni del GAFI.



NORMATIVA INTERNAZIONALE (GAFI)

Costituito nel 1989 in occasione del vertice dei capi di stato e di governo del G7 tenutosi a Parigi, il Gafi-Fatf è un organismo intergovernativo con lo scopo di ideare e promuovere strategie di contrasto al riciclaggio dei capitali di origine illecita e, dal 2001, anche di prevenzione del finanziamento al terrorismo.

Nel 2008, il mandato del Gafi è stato esteso anche al contrasto del finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa.

In occasione del suo trentesimo anniversario, lo scorso 12 aprile 2019, a Washington hanno approvato il nuovo mandato, estendendone l'applicabilità con durata indeterminata ed impegnandosi ad intensificare gli sforzi volti a tutelare l'integrità e la trasparenza del sistema finanziario internazionale.



NORMATIVA INTERNAZIONALE (GAFI)

Il Gafi elabora Raccomandazioni riconosciute a livello internazionale per il contrasto delle attività finanziarie illecite, analizza le tecniche e l'evoluzione di questi fenomeni, valuta e monitora i sistemi nazionali. Individua inoltre i paesi con lacune strategiche nei loro sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, così da fornire al settore finanziario elementi utili per le analisi del rischio da esso condotte.

Il Gafi ha adottato le 40 Raccomandazioni - innovate nel 2012 e aggiornate nel 2019 - e le relative note interpretative, che rappresentano gli standard internazionali in materia. L'attività è rivolta anche alla verifica dello stato di attuazione delle stesse da parte dei paesi membri. La procedura, detta di *mutual evaluation*, tiene conto, non solo della verifica del livello di conformità del sistema normativo alle raccomandazioni, c.d. *technical compliance*, ma anche del livello di efficacia raggiunto, c.d. *effectiveness*.



NORMATIVA INTERNAZIONALE (Raccomandazioni GAFI)

Gli *International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation*, elaborati dal GAFI e compendati in quaranta Raccomandazioni, rappresentano i principi fondamentali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che i paesi sono chiamati a recepire nel contesto dei rispettivi ordinamenti giuridici, amministrativi e finanziari. Le Raccomandazioni, interamente riviste nel 2012 e regolarmente aggiornate, sono accompagnate da "*Note Interpretative*" e da un "*Glossario*" di definizioni che ne formano parte integrante.

Le Raccomandazioni definiscono un quadro globale e coerente di misure per combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Esse tengono altresì conto dell'esperienza maturata nell'applicazione degli standard nel corso degli anni, delle criticità riscontrate nelle valutazioni dei sistemi antiriciclaggio nazionali e dell'evoluzione dei rischi.



RACCOMANDAZIONI GAFI E APPROCCIO

Nelle Raccomandazioni viene adottato un approccio basato sul rischio (*risk - based approach*): la considerazione del rischio informa infatti l'assetto regolamentare, l'azione delle Autorità, la *compliance* dei soggetti obbligati.

Fondamento di tale approccio è lo svolgimento di una accurata valutazione del rischio (*risk assessment*) nazionale su base periodica.

Nel corpo delle Raccomandazioni sono compendiate anche gli standard per il contrasto al finanziamento del terrorismo, introdotti nel 2001, oltre a misure specifiche per fronteggiare il finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa, in conformità alle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.



RACCOMANDAZIONI GAFI E TEMI FONDAMENTALI

Tra i temi fondamentali delle Raccomandazioni figura anche il ruolo delle *Financial Intelligence Unit* (FIU) a livello nazionale e l'importanza dei meccanismi della collaborazione internazionale tra queste.

Le regole precisano alcuni aspetti dell'attività di analisi finanziaria e del perimetro delle informazioni ("finanziarie", "amministrative" e "investigative") che devono essere disponibili.

Viene previsto un obbligo generale per le FIU di prestare la più ampia collaborazione possibile nei confronti delle controparti estere, limitando la possibilità di rifiuto a pochi casi tassativi.

Vengono precisati i requisiti delle richieste e le modalità possibili per l'utilizzo delle informazioni scambiate, subordinando al previo consenso della controparte ogni eventuale uso ulteriore.



RACCOMANDAZIONI GAFI E COMPOSIZIONE

Del Gafi fanno parte 37 membri in rappresentanza di stati e organizzazioni regionali, nonché, come osservatori, rilevanti organismi finanziari internazionali e del settore (tra i quali Nazioni unite, Fondo monetario internazionale, Banca mondiale, Banca centrale europea, Europol, Egmont).

La presidenza è attribuita a rotazione su base volontaria
(L'Italia ha presieduto il Gafi da ultimo nel 2011-2012).

A fronte delle valutazioni espresse nei rapporti, è richiesto che il paese si dia carico di riportare, nel prosieguo, le misure adottate per eliminare le carenze riscontrate ed implementare la complessiva azione di prevenzione e contrasto ai fenomeni citati. È questa la fase di c.d. *follow-up*, che riveste pari importanza nel quadro della complessiva attività del Gafi. Essa infatti è tesa a dimostrare il concreto impegno dello stato valutato nel recepire ed attuare le raccomandazioni formulate nel rapporto di valutazione per il miglioramento del sistema nel suo complesso.





RAPPORTI CON PAESI ESTERI

CONTROLLI SOCIETARI DI FILIALI/SEDI ESTERE

La GdF pone particolare attenzione a:

- Gruppi di imprese, *joint venture* o società con stretti accordi commerciali che stringono alleanze e che possono anche essere finalizzate a trattenere i costi ed esportare i ricavi,
 - Analisi sia nei confronti di domiciliazioni professionali societarie sia in paesi “paradisiaci” sia in paesi comunitari come Regno dei Paesi Bassi, Austria e Lussemburgo;
- Il piano di controlli prevede l’esecuzione di verifiche congiunte nei confronti di soggetti appartenenti al medesimo gruppo di imprese, con la possibilità di instaurare un contraddittorio con entrambe amministrazioni fiscali comunitarie, finalizzato a definire gli aspetti fiscali delle operazioni aventi natura transnazionale.



FACTA (Italia – U.S.A.)

Accordo intergovernativo, operativo a partire dal 1° luglio 2014, volto a contrastare l'evasione fiscale - realizzata da cittadini e residenti statunitensi mediante conti intrattenuti presso istituzioni finanziarie italiane e da residenti italiani mediante conti intrattenuti presso istituzioni finanziarie statunitensi - tramite lo scambio automatico di informazioni finanziarie.

Il *Competent Authority Arrangement* è un accordo amministrativo tra le autorità fiscali italiane e statunitensi per rendere operativo l'accordo FATCA IGA. In esso sono contenute le regole operative necessarie per la trasmissione/ricezione delle informazioni tra i due Paesi.

In particolare sono definiti – tra gli altri - i tempi e le modalità per rispondere alle richieste di correzione avanzate dal Paese ricevente in relazione a dati precedentemente trasmessi (sia nel caso di errori amministrativi o altri errori minori sia nel caso di gravi non conformità).



LA NUOVA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO STATUNITENSE

(The Anti Money Laundering Act 2021)

Dal 1 gennaio 2021 è entrato in vigore nell'ordinamento degli Stati Uniti d'America.

A distanza di dieci anni dall'ultimo atto, il *The Money Laundering Act* presenta importanti novità in materia Antiriciclaggio.

Un aggiornamento d'obbligo se non fosse perché necessario data l'evoluzione temporale che vede l'introduzione di nuovi soggetti obbligati, nuove procedure da apprendere.

Sono stati anche rivisti gli indici di anomalia, le segnalazioni di operazioni sospette e verranno inasprite ulteriormente le sanzioni per chi commetterà violazioni.



THE ANTI MONEY LAUNDERING ACT 2021

1. creazione di un registro dei titolari di aziende e società, come amministratori delegati e CEO;
2. Rafforzamento del sistema di denuncia AML;
3. Aumento dei poteri delle autorità regolamentatrici statunitensi verso le istituzioni estere;
4. Rafforzamento del sistema sanzionatorio interno e la cooperazione tra le varie agenzie;
5. Aggiornamento e condivisione delle *Suspicious Activity Report (SAR)*, *Suspicious Transaction Report (STR)* verso le autorità di altri Stati Esteri;
6. Rafforzamento dei poteri normativi emanati dalla legge DSA nei confronti di attività d'informazione programmata verso il Dipartimento di Giustizia (DOJ) e al Dipartimento del Tesoro.



“BREXIT” E PRESIDI ANTIRICICLAGGIO (“Trade Agreement”)

Il 31 dicembre 2020, con il termine del periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso di febbraio 2020 (“*Withdrawal Agreement*”), il Regno Unito è divenuto a tutti gli effetti un paese terzo per l’Unione, uscendo dalla sfera di applicazione delle regole europee.

Per la definizione dei rapporti tra l’UE e il Regno Unito dopo la Brexit, oltre a quanto già previsto nell’*Agreement*, è stato sottoscritto lo scorso 24 dicembre un dettagliato accordo sugli scambi e la cooperazione.



TRADE AGREEMENT E ANTIRICICLAGGIO

Il Trade Agreement non contiene specifici riferimenti ai presìdi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo da mantenere o introdurre a seguito dell'uscita del Regno Unito dall'Unione.

Viene indicata la necessità che le parti si scambino informazioni “pertinenti”, ove opportuno, conformemente ai rispettivi quadri legali (Titolo X, art. 128); è inoltre richiamato il dovere, per il Regno Unito, di assicurare la trasparenza della titolarità effettiva di enti e società, con un generale rinvio agli standard del GAFI e alle corrispondenti disposizioni europee.



ANTIRICICLAGGIO E REGNO UNITO

Lo spirare del periodo transitorio determina il venir meno dell'obbligo reciproco di inoltrare le segnalazioni di operazioni sospette che presentino caratteristiche *cross-border*, viene anche meno l'obbligo di recepire la Direttiva (UE) n. 2019/1153 sulla collaborazione domestica e internazionale tra le FIU e gli organi investigativi.

Inoltre, la FIU inglese non è più ammessa all'utilizzo della rete FIU.NET; la collaborazione operativa viene assicurata attraverso la rete Egmont, secondo lo stesso regime applicabile a tutte le FIU extra-europee.



OSSERVAZIONI UIF

La UIF osserva che la robustezza dei presìdi antiriciclaggio propri del sistema britannico formerà oggetto delle valutazioni per il riconoscimento di forme di “equivalenza”.

Pur restando in un perimetro di generale compatibilità con le direttive e gli altri strumenti europei in materia, il sistema antiriciclaggio del Regno Unito potrebbe subire un processo di graduale divaricazione da quello dell’Unione.

A tal riguardo, la UIF sottolinea l’importanza di evitare di ingenerare forme di competizione “al ribasso” e conseguenti arbitraggi, in un contesto che resta di forte integrazione delle economie.

Sotto questo profilo occorre anche evitare incertezze e discontinuità nell’operatività e nella collaborazione tra le FIU.



LISTA UE DELLE GIURISDIZIONI NON COOPERATIVE

La lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali è uno strumento per contrastare:

- la frode e l'evasione fiscali: mancato pagamento o pagamento parziale delle imposte, in violazione della legge;
- l'elusione fiscale: uso di mezzi legali per ridurre al minimo gli oneri fiscali;
- il riciclaggio: occultamento dell'origine dei capitali ottenuti illegalmente.

Si tratta di una lista di paesi non appartenenti all'Unione europea che incoraggiano pratiche fiscali abusive, che erodono i gettiti fiscali degli Stati membri provenienti dalle imprese (aggiornata due volte l'anno).



BLACK LIST

La lista dei Paesi Black List, rappresenta un elenco di nazioni in cui è in vigore un regime fiscale privilegiato. Ovvero, un regime fiscale la cui caratteristica principale sta nell'aver un livello di tassazione molto basso oppure nullo.

Accanto al regime fiscale questi Paesi solitamente si caratterizzano anche per il fatto di non aver previsto alcun meccanismo di scambio di informazioni fiscali con altri Paesi. Comunemente questi Paesi sono definiti come Paradisi Fiscali.

Attraverso l'individuazione dei Paesi a Rischio Riciclaggio di Denaro è individuato un preciso perimetro di operatività per gli operatori.

I soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio, infatti, hanno precisi obblighi di monitoraggio e di valutazione rafforzati a cui adempiere.

E' stato individuato un perimetro di operatività nello sviluppo degli adempimenti antiriciclaggio, che non è lasciato alla sensibilità e discrezionalità del soggetto destinatario degli obblighi.



MISURE RAFFORZATE DI ADEGUATA VERIFICA

Attraverso l'individuazione dei Paesi a Rischio Riciclaggio di Denaro è individuato un preciso perimetro di operatività per gli operatori.

I soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio, infatti, hanno precisi obblighi di monitoraggio e di valutazione rafforzati a cui adempiere.

E' stato individuato, quindi, un perimetro di operatività nello sviluppo degli adempimenti antiriciclaggio, che non è lasciato alla sensibilità e discrezionalità del soggetto destinatario degli obblighi.



RAPPORTI CON SOGGETTI APPARTENENTI A PAESI NELLA BLACK LIST

Qualora, infatti gli stessi abbiano residenza/sede in Paesi a Rischio Riciclaggio di Denaro l'operazione o la prestazione professionale deve essere immediatamente interrotta.

Il legislatore, allargando il perimetro di operatività del precetto previsto all'art. 42, comma 2, del DLgs n 231/2007, stabilisce l'immediata astensione anche in altri casi:

- quando le entità giuridiche aventi sede in Paesi ad alto rischio, siano diverse da quelle sopra individuate (diverse dalle società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore);
- in tutti i casi in cui al destinatario degli obblighi non risulta possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità.





COMPLIANCE

AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO

Nel rispetto del *risk based approach* si inseriscono le norme del D. Lgs. 90/2017 riferite alla c.d. autovalutazione del rischio.

Adottare procedure di valutazione del rischio oggettive e coerenti rispetto alle indicazioni fornite dalle Autorità di vigilanza e dagli Organismi di Autoregolamentazione (OA), tenendo conto dei fattori di rischio connessi alla tipologia di clientela, all'area geografica di operatività, ai canali distributivi e ai prodotti/servizi offerti.



OBBLIGHI



1. adeguata verifica della clientela;
2. conservazione dei dati;
3. comunicazione delle violazioni relative all'uso del contante;
4. segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio;
5. adeguata formazione ai collaboratori e ai dipendenti;
6. collaborazione con le autorità antiriciclaggio.



ADEGUATA VERIFICA

L'attività di adeguata verifica costituisce uno dei principali obblighi imposti dalla normativa agli intermediari per contrastare il riciclaggio ed il finanziamento al terrorismo.

- 1. IDENTIFICARE IL CLIENTE E L'ESECUTORE**
- 2. IDENTIFICARE L'EVENTUALE TITOLARE EFFETTIVO**
- 3. VERIFICARE IDENTITÀ IN BASE A DOCUMENTI, DATI O INFORMAZIONI OTTENUTI DA FONTE AFFIDABILE E INDIPENDENTE**
- 4. ACQUISIRE E VALUTARE LO SCOPO E LA NATURA DEL RAPPORTO**
- 5. CONTROLLO COSTANTE**



ADEGUATA VERIFICA

Cosa si intende per **cliente**?

Il cliente è il soggetto che **instaura rapporti continuativi o compie operazioni**

Cosa si intende per **rapporto continuativo**?

Il rapporto continuativo è un rapporto di durata rientrante nell'esercizio dell'attività istituzionale che non si esaurisce in un'unica operazione

nel caso di rapporti trilaterali come credito finalizzato, leasing, prestiti contro cessione del quinto, il rapporto continuativo sussiste e viene registrato solo nei confronti del soggetto beneficiario del finanziamento



ADEGUATA VERIFICA

In base al **principio dell'approccio basato sul rischio**, l'intensità e l'estensione degli obblighi di adeguata verifica della clientela vanno modulati secondo il grado di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Per **identificare il cliente, il titolare effettivo, il coobbligato** e verificarne l'identità occorre acquisire i dati identificativi:


- **documento d'identità valido;**
- **tessera del codice fiscale e/o la tessera sanitaria;**
- **Visura Camerale.**



ADEGUATA VERIFICA

- **generalità complete** (cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza) e gli **estremi del documento d'identità e del codice fiscale** del cliente (nonché del **coobbligato** e del **titolare effettivo**);
- tutte le altre informazioni richieste per la corretta valutazione del profilo di rischio del cliente (**iban e/o coordinate bancarie; attività lavorativa, datore di lavoro e relativo reddito; Stato civile; situazione abitativa**);
 - i dati **Finanziari**.

La corretta identificazione e la coerente registrazione permettono l'assolvimento dei previsti obblighi di registrazione nell'Archivio Unico Informatico e la trasmissione all'UIF (Unità di Informazione Finanziaria).



qualora non si fosse oggettivamente in grado di rispettare gli obblighi di identificazione e di verifica dell'identità della clientela non si dovrebbe procedere



TITOLARE EFFETTIVO

Ai sensi dell'art. 1 della Legge 231/2007 lettera «pp» è Titolare effettivo:
la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o
delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione
professionale è resa o l'operazione è eseguita;

All'art. 20 della medesima legge, troviamo i criteri per la sua individuazione, pertanto
possiamo stabilire che:

anche per le società pubbliche o le società quotate su un mercato regolamentato
riconosciuto, dovrà sempre essere individuato uno o più titolari effettivi.



ADEGUATA VERIFICA ORDINARIA

Laddove nei dati identificativi forniti dal cliente, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze, è necessario effettuare un riscontro:

- Consultando il sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità
- Ricorrendo ad altre fonti attendibili e indipendenti.

Per i clienti diversi dalle persone fisiche e ai fiduciari di trust espressi, la verifica dell'identità del titolare effettivo impone l'adozione di misure, commisurate alla situazione di rischio, idonee a comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente



CONTENUTO DELL'ADEGUATA VERIFICA

Si procede all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo:

- in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale;
- in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con un'operazione unica o con più operazioni ovvero che consista in un trasferimento di fondi superiore a mille euro.

In ogni caso si deve procedere all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo:

- quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
- Quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati ottenuti ai fini dell'identificazione



ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA

L'art. 23 prevede una verifica semplificata:

- In presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati possono applicare misure di adeguata verifica della clientela semplificate sotto il profilo dell'estensione e della frequenza degli adempimenti prescritti.
- Il Professionista sarà comunque tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti prescritti dall'art. 18 del decreto antiriciclaggio, in quanto la semplificazione non si traduce in alcun modo in una esenzione.
- L'applicazione di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela è comunque esclusa quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo



MISURE SEMPLIFICATE

- nell'identificazione del cliente, dell'esecutore e del legale rappresentante mediante acquisizione della dichiarazione resa ai sensi dell'art.22 del d. lgs. 231/2007;
- nell'identificazione del titolare effettivo mediante acquisizione della dichiarazione resa dal cliente ai sensi dell'art.22 del d. lgs. 231/2007;
 - nel controllo costante, con cadenza maggiormente dilazionata nel tempo, ad es. triennale per i rapporti continuativi, essendo inoltre sufficiente raccogliere una dichiarazione del cliente dalla quale emerga che il quadro informativo a questi riferito non ha subito variazioni.
- per i soggetti residenti in aree geografiche a basso rischio devono comunque essere acquisite le informazioni sullo scopo e natura della prestazione professionale mediante acquisizione della dichiarazione del cliente ai sensi dell'art.22 del d. lgs. 231/2007



ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA

Nelle ipotesi di rischio effettivo “**molto significativo**”, il Professionista dovrà adottare modalità di adeguata verifica “**rafforzata**”.

L’art. 24 del d. Lgs. 231/2007, prevede che i soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, applicano **misure rafforzate** di adeguata verifica della clientela.

La norma individua una serie di fattori che possono delineare – anche se in modo non esaustivo – un rischio più elevato, con riferimento a determinate tipologie di clientela, di prodotti/servizi e di aree geografiche



ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA **(per i Clienti)**

sono individuati i seguenti fattori di rischio (art. 24 co. 2 lett. a del D.Lgs. 231/2007):

- 1) Rapporti continuativi o prestazioni professionali instaurati ovvero eseguiti in circostanze anomale;
- 2) Clienti residenti o aventi sede in aree geografiche ad alto rischio;
- 3) Strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale;
- 4) Società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari;
- 5) Tipo di attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante;
- 6) Assetto proprietario della società cliente anomalo o eccessivamente complesso data la natura dell'attività svolta



ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA

(per i prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione)

- 1) Servizi con un elevato grado di personalizzazione, offerti a una clientela dotata di un patrimonio di rilevante ammontare;
- 2) Prodotti od operazioni che potrebbero favorire l'anonimato;
- 3) Rapporti continuativi, prestazioni professionali od operazioni occasionali a distanza non assistiti da adeguati meccanismi e procedure di riconoscimento;
- 4) Pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il cliente o con la sua attività;
- 5) Prodotti e pratiche commerciali di nuova generazione, compresi i meccanismi innovativi di distribuzione e l'uso di tecnologie innovative o in evoluzione per prodotti nuovi o preesistenti.



ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA

(per i rischi geografici)

- 1) Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti quali valutazioni reciproche ovvero rapporti pubblici di valutazione dettagliata, siano ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI;
- 2) Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose;
- 3) Paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe emanate dai competenti organismi nazionali e internazionali;
- 4) Paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche



ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA

(Obbligatoria)

L'art. 24 co. 5:

- a) clienti residenti in Paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione europea;
- b) rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un Paese terzo;
- c) rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano persone politicamente esposte.

I Paesi terzi ad alto rischio di riciclaggio/FDT sono individuati dalla Commissione europea: Afghanistan –Samoa Americane –Bahamas –Botswana –Corea del Nord – Etiopia –Ghana –Guam –Iran –Iraq –Libia –Nigeria –Pakistan –Panama –Porto Rico – Samoa –Arabia Saudita –Sri Lanka –Siria –Trinidad e Tobago –Tunisia –Isole Vergini americane –Yemen.



ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA

(Regole Tecniche I[^])

- Prestare particolare attenzione, attraverso opportuni riscontri documentali, all'identificazione dei titolari effettivi, all'eventuale uso di identità false, di società di comodo/fittizie, all'interposizione di soggetti terzi (anche se membri della famiglia), ai clienti occasionali;
- Adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti, o richiedere una certificazione di conferma rilasciata da un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva, ovvero assicurarsi che il primo pagamento relativo all'operazione sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio che non abbia sede in Paesi terzi ad alto rischio;



ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA (Regole Tecniche II^)

- Verificare l'eventuale presenza del cliente o di soggetti ad esso collegati, purché resi noti al professionista e coinvolti nelle attività oggetto della prestazione professionale, nelle liste delle persone e degli enti associati ad attività di finanziamento del terrorismo o destinatari di misure di congelamento;
- Verificare la sottoposizione del cliente o di soggetti ad esso collegati, purché resi noti al professionista e coinvolti nelle attività oggetto della prestazione professionale, ad indagini o processi penali per circostanze attinenti al riciclaggio e/o al finanziamento del terrorismo, ovvero la riconducibilità degli stessi ad ambienti del radicalismo o estremismo;
 - Consultare fonti aperte e social media.



ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA (Regole Tecniche III[^])

Avvalersi della consultazione di una o più delle seguenti fonti:

- Siti Internet ufficiali dei Paesi di Provenienza;
 - *Database* di natura commerciale;
- Fonti attendibili e indipendenti ad accesso pubblico o tramite credenziali di autenticazione (Camere di Commercio/Registro delle Imprese, servizio di Telemaco per le visure al registro imprese, servizi Cerved, società di informazioni su aziende italiane/estere che forniscono report specifici e informazioni su proprietà ed eventuali legami societari).

Le “liste” di tutti i soggetti ed entità designati a livello UE sono accessibili sul sito dell’UE al seguente link: <https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/fsd/fsf>



ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA (Regole Tecniche IV[^])

Adozione di una o più delle seguenti ulteriori misure, anche in tempi diversi:

- Acquisizione di almeno due documenti di riconoscimento del cliente validi;
- Verifica del rilascio, da parte di ente certificatore, di un dispositivo di firma digitale del cliente;
- Richiesta di un documento che attesti l'esistenza in capo al cliente di un rapporto bancario e/o assicurativo presso un intermediario destinatario degli obblighi di cui al D. Lgs. 231/2007, ovvero sottoposto ad obblighi antiriciclaggio equivalenti;
 - Consultazione di banche dati liberamente accessibili;
- Verifica della provenienza dei fondi utilizzati per il compimento dell'operazione;
 - Maggiore frequenza del controllo costante



CONSERVAZIONE DEI DATI



L'obbligo di conservazione ha ad oggetto tutti i documenti, i dati e le informazioni “utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, dalla UIF o da altra Autorità competente”.

I documenti, i dati e le informazioni acquisiti sono conservati per un periodo di 10 anni dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall’esecuzione dell’operazione occasionale



CONSERVAZIONE DEI DATI

Il sistema di conservazione deve soddisfare gli obiettivi previsti dalla legge, impedendo la perdita o la distruzione dei documenti e mantenendo nel tempo le loro caratteristiche di integrità, leggibilità e reperibilità.

Il professionista è tenuto a conservare:

- a) copia dei documenti acquisiti in occasione dell'adeguata verifica della clientela sia per le prestazioni professionali che per le operazioni;
- b) l'originale, ovvero copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle scritture e registrazioni inerenti le operazioni.



CONSERVAZIONE DEI DATI

La conservazione deve consentire quanto meno di ricostruire univocamente nel caso di prestazioni professionali:

- a) la data del conferimento dell'incarico;
- b) i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione;

Nel caso di operazioni:

- a) la data, l'importo e la causale dell'operazione;
- b) i mezzi di pagamento utilizzati (solo nel caso in cui la movimentazione di mezzi di pagamento costituisce l'oggetto o la modalità d'esecuzione della prestazione professionale in concreto resa in favore del cliente)





SEGNALAZIONI E SANZIONI

SEGNALAZIONE OPERAZIONE SOSPETTA

Obbligo di comunicare all'Unità di Informazione Finanziaria (la UIF, che dipende da Bankitalia) le operazioni che potrebbero nascondere uno dei tentativi di riciclaggio, finanziamento del terrorismo o uso di fondi provenienti da un'attività illecita.

La UIF, ricevuta la segnalazione di operazione sospetta, ne valuta la rilevanza e la trasmette agli organi investigativi e all'autorità giudiziaria per l'opportuna attività di repressione.

La segnalazione alla UIF deve restare segreta, il Cliente non deve sapere della comunicazione.



SEGNALAZIONE OPERAZIONE SOSPETTA

(Soggetti Obbligati)



cinque categorie interessate:

1. gli intermediari bancari e finanziari;
2. gli altri operatori finanziari;
3. i professionisti;
4. altri operatori non finanziari;
5. i prestatori di servizi di gioco.



SEGNALAZIONE OPERAZIONE SOSPETTA

(Cos'è?)

Comunicazione obbligatoria all'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia su quelle richieste di investimenti o di movimenti di denaro che possono nascondere una finalità illecita.

Nello specifico, si è tenuti ad inoltrare la segnalazione quando si sa o si sospetta con motivi ragionevoli che siano in corso o siano state tentate o compiute delle operazioni di riciclaggio di denaro, di finanziamento del terrorismo o con fondi provenienti da attività illegali (traffico di stupefacenti, ricatti, sequestri di persona, ecc.)



CONTROLLO

Attività ispettive eseguite nei confronti dell'ampia platea di soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio, al fine di verificare il corretto adempimento dei relativi obblighi (adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette) e prevenire l'utilizzo del sistema finanziario per scopi illeciti.

U.I.F. (funzioni esclusivamente di analisi finanziaria);

Nucleo Speciale Polizia Valutaria;

D.I.A.;

Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo;

Guardia di Finanza.



CONTROLLO (G.D.F.)

concerne l'attribuzione, in via esclusiva, della responsabilità di controllare il rispetto degli obblighi di settore specificamente dettati per:

1. gli agenti che effettuano servizi di pagamento (c.d. “money transfer”) per conto di intermediari comunitari, ora rinominati “soggetti convenzionati”;
2. distributori e gli esercenti per il tramite dei quali il concessionario offre servizi di gioco;
3. le attività di “compro oro”.



SANZIONI

«La disciplina sanzionatoria risponde all'esigenza di censurare il mancato rispetto delle norme poste a presidio della sana e prudente gestione dell'attività bancaria e finanziaria, della correttezza e trasparenza dei comportamenti e della prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo»



SANZIONI

(Contante)

La nuova soglia dei contanti dal 1° gennaio 2022, fissata a 999,99 euro, viene applicata per qualsiasi tipo di pagamento, cioè di passaggio di denaro tra persone fisiche o giuridiche.

La nuova soglia di pagamenti in contanti deve essere rispettata non solo da chi paga ma anche da chi riceve il denaro: entrambi possono essere puniti nel caso in cui venga superato il limite di 999,99 euro.

Per chi commette l'infrazione, la sanzione passerà da un minimo di 4.000 euro a 2.000 euro. Invece, chi deve comunicare un'irregolarità, sulla base delle attuali e future disposizioni, continuerà a pagare un minimo di 5.000 euro, pari ad 1/3 del massimo.



CONFORMITA' SANZIONI INTERNAZIONALI

Le sanzioni possono essere utilizzate per determinare un cambiamento delle politiche o delle attività di un altro paese o di un individuo, specialmente qualora si siano verificate violazioni del diritto internazionale o dei diritti umani, o se venga minacciato l'ordinamento democratico.

Vi sono tipi differenti di sanzioni, che possono essere **specifiche per un dato paese** e quindi includere il **divieto di operazioni finanziarie e di rapporti commerciali** ovvero possono essere **mirate per soggetti o entità specifiche, sanzioni note come INTELLIGENTI.**

Vi è un certo numero di entità differenti che impongono le sanzioni, quale il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che stabilisce e commina i vari regimi sanzionatori, che sono vincolanti per gli Stati membri.

I paesi che fanno osservare le sanzioni delle N.U. possono altresì imporre proprie sanzioni unilaterali che verranno attuate da una autorità specifica (es. OFAC Ministero del Tesoro USA)



CONFORMITA' SANZIONI INTERNAZIONALI

Deve essere garantito il rispetto delle Sanzioni Internazionali stabilite da:

- Italia;
- Francia;
- Unione Europea;
- Stati Uniti d'America;
- Nazioni Unite.



CONFORMITA' SANZIONI INTERNAZIONALI

in relazione ai seguenti provvedimenti:

EMBARGO: quale blocco degli scambi commerciali deciso da uno o più paesi nei confronti di un paese terzo, solitamente per motivi politici o economici.

Si tratta di una misura di coartazione della libertà di decisione degli stati colpiti da tale provvedimento.

Quando risulta presente un Embargo le transazioni devono essere respinte.

CONGELAMENTO DEI BENI: quale sanzione internazionale che prevede, nei casi in cui il cedente o il beneficiario di una transazione siano destinatari di tali provvedimenti, il blocco della transazione stessa.

Quando risulta presente un Congelamento dei beni le transazioni devono essere respinte.





Grazie per l'attenzione

Per scaricare contenuti, saggi e newsletter
www.lexant.it
www.academy.askadvisory.it